

Codice A1816B

D.D. 3 febbraio 2020, n. 97

Autorizzazione preventiva in zone sismiche 3 e 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e secondo le procedure definite dalla D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014 - Realizzazione di intervento di MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE "ADELINA RUATTA", SITA IN CUNEO, VIA XXVIII APRILE N. 25.



ATTO N. DD-A18 97

DEL 03/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Autorizzazione preventiva in zone sismiche 3 e 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e secondo le procedure definite dalla D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014 - Realizzazione di intervento di MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE "ADELINA RUATTA", SITA IN CUNEO, VIA XXVIII APRILE N. 25.

Premesso che in dott. ing. Walter Martinetto, in qualità dirigente dell'Ufficio Tecnico, Settore lavori Pubblici Comunali del Comune di Cuneo, in data 22/11/2019 con nota **prot. n. 54048/A1816A** ha presentato al Settore Tecnico Regionale di Cuneo la denuncia dei lavori ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 riguardante: **Realizzazione** di intervento di MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE "ADELINA RUATTA", SITA IN CUNEO, VIA XXVIII APRILE N. 25, al fine di ottenere l'autorizzazione preventiva per l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 4/02/1982, Aggiornamento delle zone sismiche della Regione Piemonte.
- Vista la L.R. 12/03/1985, n. 19, snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
- Visto il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni.
- Vista la D.G.R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010 relativa all'aggiornamento e adeguamento

delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006).

- Vista la D.G.R. n. 28-13422 del 1 marzo 2010 relativa al differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio piemontese approvata con D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010 e ulteriori disposizioni.
- Vista la D.G.R. n. 8-1517 del 18 febbraio 2011 relativa alla modifica del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio Piemontese come approvata con D.G.R. 19/01/2010 n. 11-13058.
- Visto l'art. 29 della L.R. n° 10 del 1 luglio 2011 relativa alla proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova classificazione sismica del territorio piemontese.
- Vista la D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011, relativa alla D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese.
- Vista la D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012 relativa alle modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione*.
- Vista la D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 relativa all'Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084.
- Vista la D.G.R. n. 17-8404 del 15/02/2020 di aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte.
- Vista la D.G.R. n. 6-887 del 30/12/2019 relativa alla presa d'atto e approvazione dell'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 65-7656 che tra l'altro prevede, nelle more di approvazione delle nuove procedure, la validità delle disposizioni di cui alla D.G.R. 65-7656.
- Considerato che nell'ambito delle procedure attuative di cui al par. 3.2.1. lettera a) dell'allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014, si prevede, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.
- Considerato che la medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.
- Considerato che l'opera rientra tra quelle indicate al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1 della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.
- Considerato che con nota prot. n. 57836/A1816A/B del 04/12/2019 questo Settore ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014, l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva.
- Considerato che il Settore Tecnico Regionale Cuneo, ha richiesto integrazioni con contestuale sospensione dei tempi del procedimento, con nota prot. 62445 del 30/12/2019.
- Visto che sono pervenute le integrazioni in data 27/01/2020 con nota prot. n. 3492/A1816B.

- Considerato che nell'ambito dell'istruttoria, si è espresso parere favorevole circa il rispetto dei principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 17/01/2018 e Circ. C.S. LL.PP. n. 7 del 21/01/2019) - ai fini dell'emissione dell'autorizzazione preventiva dei lavori di cui si tratta, fatte salve le vigenti leggi urbanistiche
- IL DIRIGENTE
- Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture

determina

di autorizzare il comune di Cuneo, nella persona dell'ing. Walter Martinatto, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001, alla realizzazione dei lavori di cui si tratta relativamente a quanto previsto in progetto e fatte salve le vigenti leggi urbanistiche.

A lavori ultimati dovrà essere presentata al Settore scrivente, dal Direttore dei Lavori e dal Costruttore, una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 19/85.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Fto Graziano Volpe